

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, VASSALLI, GUALTIERI,  
SCHIETROMA e MALAGODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1986

#### Disciplina della condizione dei membri del Parlamento

**ONOREVOLI SENATORI.** — Appare un'esigenza sempre più avvertita quella di una riforma della disciplina dell'indennità parlamentare e dei vari aspetti in cui si configura la condizione del senatore e del deputato. A tale finalità corrisponde il presente disegno di legge, sottoscritto dai Gruppi parlamentari che concorrono a dar vita all'attuale maggioranza di Governo, ma aperto a qualsiasi altro contributo. I punti salienti dell'iniziativa possono riassumersi come segue.

Viene anzitutto previsto lo sganciamento dell'indennità parlamentare e del rimborso spese dal trattamento retributivo dei presidenti di sezione della Corte di cassazione, con conseguente abrogazione della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e con la conferma dell'indennità nella misura attuale di lire ottomilioni lorde mensili, pari a lire quattromilioniquattrocentomila nette, da adeguarsi ogni anno con riferimento alle variazioni dei prezzi al consumo, e integralmente soggetta — contrariamente a quanto stabilito dalle norme vigenti — all'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1).

Anche l'istituto del rimborso-spese (già previsto dalla citata legge n. 1261) viene modificato, nel senso di commisurararlo al 35 per cento dell'indennità parlamentare e di diversificarne l'ammontare in relazione agli oneri effettivamente sostenuti dal singolo parlamentare per l'organizzazione della propria attività (articolo 3).

Ulteriore novità di rilievo è rappresentata dalla penalizzazione dell'assenza ingiustificata dall'attività parlamentare, nella misura di lire centocinquantomila per ogni giornata (articolo 2).

Il disegno di legge disciplina, poi, le competenze aggiuntive per missioni o per la protrazione dell'attività parlamentare (articolo 4); l'assegno vitalizio e quello di fine mandato (articolo 5); i divieti di cumulo (articolo 6); il rapporto tra *status* parlamentare ed il preesistente *status* di dipendente pubblico o privato (articoli 7 e 8); i contributi per il funzionamento dei Gruppi parlamentari; le facilitazioni di viaggio (articolo 11); l'insequestrabilità e l'impignorabilità dell'indennità parlamentare e del rimborso-spese (artico-

lo 12): si tratta di norme che conferiscono dignità di dettato legislativo a disposizioni sinora contenute nei Regolamenti interni delle Camere, ovvero che sono dirette ad una nuova, più razionale sistemazione di istituti giuridici preesistenti.

Infine, si prevede che possano essere espropriati per pubblica utilità immobili pubblici o privati da destinarsi al disimpegno di attività parlamentari e che i lavori di trasformazione, recupero e restauro di essi siano considerati urgenti ed indifferibili (articolo 13).

Queste innovazioni non risolveranno certo tutti i problemi connessi ad una moderna concezione dell'attività parlamentare e degli imprescindibili supporti organizzativi che essa comporta anche in termini di risorse umane e funzionali. Non può, comunque, negarsi che il presente disegno di legge avvii a soluzione alcuni nodi essenziali della condizione dei parlamentari, creando le premesse

di ordine istituzionale e finanziario per renderne più dignitosa la presenza e più incisivo il ruolo centrale che ciascuno di essi riveste nel sistema dei poteri dello Stato. In futuro altri passi potranno e dovranno essere compiuti in tale direzione, ad esempio con l'introduzione dell'assistente del parlamentare, figura che non va respinta aprioristicamente in nome di qualunquistiche affermazioni di principio, ma che va opportunamente meditata nella sua articolazione concreta e collocata all'interno di strutture materiali ed organizzative in grado di svilupparne tutte le potenzialità.

Al raggiungimento di tale obiettivo, peraltro, contribuiranno in modo rilevante le decisioni recentemente adottate dal Consiglio di Presidenza del Senato, e che sono finalizzate all'immediato rafforzamento dei servizi e degli uffici che fungono da supporto alla attività dei Senatori e dei Gruppi parlamentari.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Indennità parlamentare)*

1. Con decorrenza dal 1<sup>a</sup> gennaio 1987, a ciascun membro del Parlamento spetta, in base all'articolo 69 della Costituzione, una indennità costituita da dodici quote mensili di importo lordo pari a lire otto milioni.

2. Il suddetto importo è adeguato dal 1<sup>o</sup> gennaio di ogni anno in misura pari alla percentuale di variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica, rapportando il valore del mese di gennaio dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale a quello del corrispondente mese di gennaio dell'anno precedente.

3. L'indennità parlamentare di cui al presente articolo costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'intero importo, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali.

**Art. 2.***(Assenze)*

1. Per ciascuna giornata di assenza dall'attività parlamentare, che non sia causata da malattia documentata o da missioni autorizzate, è detratta dal rimborso forfettario di cui all'articolo 3 la somma di lire centocinquantamila.

2. Gli Uffici di Presidenza preciseranno le modalità applicative della disposizione del comma 1. Hanno inoltre facoltà di incrementare i suddetti importi delle ritenute per assenze in relazione agli adeguamenti del rimborso spese forfettario previsti dall'articolo 3.

**Art. 3.***(Rimborso spese forfettario mensile)*

1. A ciascun parlamentare spetta un rimborso spese forfettario mensile, comprensi-

vo anche degli oneri per l'organizzazione della propria attività.

2. Detto rimborso è incrementato, a favore dei parlamentari non eletti nella città di Roma, da una somma che l'Ufficio di Presidenza di ciascuna delle Camere determinerà, tenendo conto della circoscrizione o del collegio elettorale in cui è eletto ciascun parlamentare.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è pari al trentacinque per cento dell'importo dell'indennità di cui all'articolo 1.

4. Gli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera hanno facoltà di adeguare, comunque non più di una volta nel corso di una legislatura, l'indennità di cui all'articolo 1 e il conseguente rimborso di cui al presente articolo in relazione all'andamento generale dell'economia del Paese.

5. I rimborsi forfettari di cui al presente articolo sono esenti da ogni tributo o contribuzione e non sono computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti allo Stato e ad altri enti e a qualsiasi altro effetto.

#### Art. 4.

##### *(Competenze eventuali)*

1. In caso di missioni svolte al di fuori della sede delle Camere, compete al parlamentare il rimborso integrale delle spese documentate sostenute per la missione, nonché un'indennità giornaliera, differenziata per le missioni in Italia o all'estero, nella misura stabilita dagli Uffici di Presidenza.

2. Tale indennità costituisce reddito ai fini dell'Irpef per l'intero importo.

3. Per la partecipazione alle riunioni di qualsiasi organo collegiale, monocamerale o bicamerale, svoltesi in giorni non coincidenti con un periodo continuativo di sedute dell'Assemblea, spetta al parlamentare un rimborso spese aggiuntivo al rimborso forfettario mensile di cui all'articolo 3, esente da qualsiasi imposta, tributo o contributo, nella misura e secondo le modalità stabilite dagli Uffici di Presidenza.

## Art. 5.

*(Assegno vitalizio e di fine mandato)*

1. In base alla disciplina stabilita dagli Uffici di Presidenza, spettano agli ex parlamentari e loro superstiti, nei limiti e alle condizioni previsti in detta disciplina, trattamenti da corrispondersi in relazione alla cessazione del mandato, consistenti in un assegno vitalizio di dodici mensilità, in una somma a titolo di assegno di fine mandato, rapportati alla durata del mandato stesso, ed in un assegno di reinserimento a favore dei lavoratori autonomi o degli esercenti le libere attività professionali, ridotte in conseguenza dell'attività parlamentare.

2. L'assegno vitalizio non costituisce pensione e non può essere assimilato ad alcun effetto ai trattamenti di pensione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'Irpef, sull'intero ammontare, si applicano al vitalizio le disposizioni previste dall'articolo 24, secondo comma, e dall'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; agli stessi fini le Amministrazioni delle Camere rilasciano agli interessati il certificato di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica utilizzando il modello 201 approvato con decreto del Ministero delle finanze.

4. L'assegno di fine mandato è assoggettato all'Irpef ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482, e successive modificazioni, detraendosi dall'imponibile anche una somma pari alla percentuale dell'assegno corrispondente al rapporto, esistente alla data di cessazione del mandato, tra l'aliquota contributiva posta a carico del parlamentare e l'aliquota complessiva della contribuzione, come stabilite dagli Uffici di Presidenza.

5. L'assegno di fine mandato di cui ai commi precedenti, se corrisposto in caso di morte del parlamentare, non concorre a formare l'attivo ereditario degli aventi diritto, in applicazione dell'articolo 11, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

6. Gli Uffici di Presidenza garantiscono ai membri del Parlamento la copertura dei rischi di invalidità permanente e di morte, stipulando, eventualmente, apposite convenzioni con società di assicurazione.

Art. 6.

*(Divieti di cumulo)*

1. Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

2. L'indennità parlamentare, fino alla concorrenza del 6,8 per cento del suo ammontare lordo, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dall'articolo 7.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

4. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni di inchiesta.

Art. 7.

*(Effetti sul rapporto di pubblico impiego)*

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

2. Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore al 6,8 per cento dell'indennità parlamentare lorda, è ad essi corrisposta, a carico dell'amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte da tale amministrazione, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

3. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

4. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma 3, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

5. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sè e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

#### Art. 8.

*(Effetti sul rapporto di impiego privato)*

1. I dipendenti da imprese, aziende o enti privati, che siano stati eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti, per la durata del mandato.

2. Qualora il trattamento netto annuo di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore all'importo complessivo dell'indennità, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, di cui all'articolo 1 e al rimborso di cui all'articolo 3, è ad essi corrisposta, a carico della Camera di appartenenza, la parte eccedente.

3. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. Nel periodo di aspettativa i dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo conservano la iscrizione a tutte le forme di assicurazione sociale.

5. I relativi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono corrisposti, in sostituzione del datore di lavoro privato, dalla Camera di appartenenza, la quale assume altresì a proprio carico le quote annuali di accantonamento per la indennità di fine rapporto.

#### Art. 9.

##### *(Contributi ai Gruppi parlamentari)*

1. Per il funzionamento dei Gruppi parlamentari gli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera determinano contributi mensili e servizi rapportati alla consistenza di ciascuno di essi.

2. I contributi mensili, con provvedimento degli Uffici di Presidenza, sono aggiornati al 1° gennaio di ogni anno in misura pari alla percentuale di variazione degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, accertata dall'Istituto centrale di statistica.

#### Art. 10.

##### *(Uffici, attrezzature e servizi)*

1. Per una adeguata assistenza nell'espletamento del loro mandato, i membri del



Parlamento hanno il diritto di disporre di uffici, attrezzature e servizi.

Art. 11.

*(Facilitazioni di viaggio)*

1. Ai fini dell'esercizio del mandato sono gratuiti, per i membri del Parlamento, i trasporti sulla rete dell'ente « Ferrovie dello Stato », con il mantenimento a carico dello Stato dei relativi obblighi tariffari.

2. Sempre in relazione alle esigenze dello svolgimento del mandato, i membri del Parlamento hanno altresì facoltà di avvalersi, con oneri a carico delle Camere, dei mezzi di trasporto aerei e marittimi e della rete autostradale a pagamento. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono le relative condizioni e modalità, attraverso, ove occorra, apposite convenzioni con le società di trasporto e di gestione autostradale.

3. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono condizioni e modalità affinché, con oneri a carico delle Camere, siano attribuite agli ex membri del Parlamento facilitazioni nei suddetti trasporti.

Art. 12.

*(Insequestrabilità e impignorabilità)*

1. Le indennità parlamentari e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non sono sequestrabili nè pignorabili.

Art. 13.

*(Acquisizioni di immobili)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici, a richiesta del Presidente di ciascuna Camera, procede per ragioni di pubblica utilità all'espropriazione di immobili pubblici o privati da destinarsi al disimpegno di attività parlamentari.

2. I lavori di trasformazione, di recupero e di restauro degli immobili espropriati sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi delle leggi vigenti.

## Art. 14.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e tutte le norme incompatibili con la presente legge.

## Art. 15.

*(Onere finanziario)*

1. Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1987, sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento.

## Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.